



## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**VISTA** la legge 29.7.1991, n. 243 relativa alle Università non statali legalmente riconosciute e in particolare l'articolo 2, comma 1, in cui si prevede che lo Stato può concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla medesima legge, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale;

**VISTO** lo stanziamento sul capitolo 1692 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2016, ammontante a € **67.405.000** al lordo della quota destinata alla Libera Università di Bolzano, a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, che verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 123, legge 23 dicembre 2009 n.191;

**VISTO** l'art.8, commi 9 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" emanato il 9 aprile 2001;

**VISTO** l'art. 4, comma 2, del decreto legge 25.9.2002 n. 212, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 268, con il quale viene destinata, a decorrere dall'anno 2002, la somma di 10 milioni di Euro, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio agli studenti iscritti alle università non statali;

**VISTO** il DM 5 agosto 2004, n. 262 relativo alla programmazione del sistema universitario 2004-2006, il quale, all'art. 9 (Istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute), comma 4, dispone che:

- *"al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attività delle Università (non statali legalmente riconosciute), il Comitato (nazionale per la valutazione del sistema universitario) provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti";*
- *"soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del quinto anno di attività, possono essere concessi alle Università i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 ...";*

**VISTO** l'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289, come modificato dall'articolo 4, comma 1-bis della legge 14 maggio 2005, n.80 che ha stabilito che anche per le università telematiche trova applicazione quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n.243 (finanziamento ordinario delle università non statali) e dall'art. 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.25 (istituzione delle università non statali nell'ambito della programmazione);

**VISTO** l'art.12, della legge 30 dicembre 2010, n.240, come modificato dall'art. 49, c. 1, lett. e) del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in cui si prevede che:

1. *"Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n.243, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita*



## *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*sulla base dei criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1”.*

2. *“Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse”.*
3. *“Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche ad eccezione di quelle che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;*

**VISTO** il DM 25 maggio 2011, trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2011, in attuazione dell'art.12, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, precedentemente all'adozione della predetta legge di modifica n. 35/2012, il quale dispone a partire dall'anno 2011 l'inserimento tra le istituzioni che possono accedere ai contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, delle università telematiche “Uninettuno” e “Guglielmo Marconi”;

**CONSIDERATO** che fra le Università non statali istituite nell'ambito del triennio di programmazione 2004-2006, hanno successivamente ottenuto una valutazione complessivamente positiva dell'ANVUR al termine del quinto anno di attività le Università “Giustino Fortunato” (doc. 12/2012), “Pegaso” (doc. 10/2012), “San Raffaele” (doc. 5/2012), “Universitas Mercatorum” (doc. 11/2012), “Nicolò Cusano” (doc. 16/2012), “Università Telematica Unitelma Sapienza” (doc. 4/2014), “Dante Alighieri” (doc. 9/2014);

**VISTA** la nota prot. n. 3581 del 19 marzo 2015 dell'Università Telematica Pegaso, con la quale la stessa rinuncia al contributo di cui alla legge 29.7.1991, n. 243 per il triennio 2014-2017;

**CONSIDERATO** che il mantenimento dei requisiti sopra indicati per le Università telematiche e per le ulteriori Università non statali ammesse a finanziamento potrà essere verificato solo a seguito del completamento del processo di accreditamento e di valutazione periodica in fase di realizzazione da parte dell'ANVUR;

**RAVVISATA** pertanto l'esigenza, per le Università Telematiche e per le ulteriori Università non statali che hanno ottenuto la valutazione al termine del quinto anno di attività, di procedere esclusivamente ad una assegnazione iniziale che, nelle more dei risultati che emergeranno a seguito del completamento del processo di valutazione e accreditamento periodico, tenga conto delle osservazioni espresse dall'ANVUR;

**RITENUTO** per tali Atenei di assicurare per l'esercizio finanziario 2016 un'assegnazione iniziale analoga a quella disposta nel 2015, ridotta in misura proporzionale alle risorse complessivamente disponibili;



## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**VISTI** gli art. 2 del DM 21 settembre 2011 (registrato dalla Corte dei conti il 28 ottobre 2011, reg. 13, fgl. 109) relativo alla istituzione della Università non statale "Link Campus" e l'art. 3, comma 4, del DM 14 febbraio 2014 (registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2014, fgl. 2147) relativo alla istituzione della Università non statale "Humanitas", con i quali si dispone che dalla istituzione di tali Atenei non possono derivare oneri a carico dello Stato e considerato che pertanto per tali Atenei non può essere disposta alcuna assegnazione;

**CONSIDERATO** che per l'esercizio 2016 si ritiene di procedere alla attribuzione della quota premiale coerentemente con le modalità utilizzate per le università statali, mantenendo la percentuale della suddetta quota al 20% delle risorse disponibili;

**VISTO** l'art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha stabilito che *al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ((e alla legge 7 agosto 1990, n. 245,)) concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute;*

**VISTO** il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827, relativo alle Linee generali d'indirizzo della Programmazione triennale del sistema universitario 2013 – 2015”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 635 del 8 agosto 2016, relativo alle Linee generali di indirizzo della Programmazione triennale del sistema universitario 2016-2018;

**VISTO** che ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” il finanziamento ministeriale dei corsi di dottorato è ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR;

**RITENUTO** di procedere al riparto del Fondo per le borse post-lauream secondo analoghe modalità utilizzate per le università statali;

**VISTO** il DM 29 dicembre 2014, n. 976 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti;

**VISTO** l'art. 15, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, in attuazione del quale, al fine di contribuire alle spese sostenute dalle Università per lo svolgimento delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione mediche, è stanziato per il 2016 l'importo di € 100.000;



## *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**SENTITA** l'Agenda Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;

**RITENUTA** la necessità di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione alle Università non statali del predetto fondo;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

L'importo dello stanziamento di cui alle premesse, pari a € **67.405.000**, è assegnato alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge n. 243/91, in premessa citata e ripartito secondo i criteri previsti agli artt. 2, 3, 4 e 5. La somma destinata alla Libera Università di Bolzano, tenendo conto del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, viene accantonata in bilancio e resa indisponibile.

#### **Art. 2**

L'importo di € **44.036.000** è destinato ai seguenti interventi:

- a) € **31.764.159** destinati globalmente agli Atenei non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelli di cui alle successive lettere b) e c), in misura proporzionale alla quota di contributo per il funzionamento ordinario attribuita agli stessi nell'esercizio 2015, al netto di quanto attribuito nel medesimo anno per interventi straordinari o una *tantum*, dell'importo assegnato quale rimborso degli esoneri delle tasse e dei contributi degli studenti e dell'importo attribuito a fini premiali;
- b) € **1.280.000** destinati per un importo di € 640.000 per ciascuna istituzione alle Università telematiche "Uninettuno" e "Guglielmo Marconi";
- c) € **266.000** destinati rispettivamente per un importo di € 38.000 per l'Università telematica "Giustino Fortunato", € 38.000 "Università telematica San Raffaele", € 38.000 "Universitas telematica Mercatorum", € 76.000 "Università telematica Nicolò Cusano", € 38.000 per "Università telematica Unitelma Sapienza" e € 38.000 per "Università per stranieri Dante Alighieri";
- d) € **10.000.000** di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 268/02 in premessa citata, destinati a ciascun Ateneo di cui alla lettera a) quale importo massimo per la compensazione del mancato gettito delle tasse e dei contributi universitari derivante dall'incremento degli esoneri totali riconosciuti nell'anno accademico 2014/2015 rispetto a quelli concessi nell'anno accademico 2000/2001 o comunque, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per il maggiore onere conseguente agli esoneri stessi. Il rimborso delle tasse e dei contributi universitari è determinato per ciascuno studente esonerato in applicazione del DPCM 9.4.2001 di cui alle premesse, come segue:



## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- per le università che adottano un sistema di tasse e contributi articolati per fasce relative alla condizione economica, si tiene conto dell'importo medio delle tasse e dei contributi per studente in corso nell'esercizio finanziario precedente ridotto del 20%; tale importo è calcolato rapportando il gettito totale di tasse e contributi al totale degli studenti, al netto di quelli esonerati totalmente dal relativo pagamento;
  - per le università che adottano un sistema di tasse e contributi a importo unico, si tiene conto dell'importo determinato nell'anno accademico in corso per ciascuna tipologia di corso frequentato dagli studenti esonerati.
- e) € 625.841 quale importo da ripartire in relazione ai risultati della programmazione triennale delle Università 2013-2015 ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera b) e comma 6 lettera a) del DM 15 ottobre 2013, n. 827.
- f) € 100.000 ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 come contributo alle spese sostenute dalle Università per lo svolgimento delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione mediche.

Le eventuali somme non utilizzate di cui alle lett. d) ed f) sono ripartite secondo quanto indicato alla lett. a).

### **Art. 3**

L'importo di € 11.184.000, pari a circa il 20% delle risorse disponibili al netto della quota destinata agli interventi di cui all'art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è destinato a fini premiali agli atenei di cui all'articolo 2, lettera a) sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato 1 e per le percentuali di seguito indicate:

- a) 65% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2004 - 2011);
- b) 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento;
- c) 7% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento alla componente internazionale;
- d) 8% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento al numero di studenti regolari che hanno acquisito almeno 20 CFU.

### **Art. 4**

L'importo di € 11.485.000 è destinato agli interventi di cui all'art.60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ed in particolare:

1. € 8.285.000 per le Borse post *lauream*, di cui non più del 10% per gli assegni di ricerca, secondo i criteri di cui all'allegato 2;



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

2. € 2.500.000 per il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti da ripartire secondo criteri definiti con il DM 29 dicembre 2014, n. 976, limitatamente agli Atenei di cui all'articolo 2, lettera a);
3. € 700.000 per la quota dell'anno 2016 riferita alla Programmazione triennale delle Università 2016 – 2018, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 635/2016.

**Art. 5**

L'importo di € 700.000 è riservato, a seguito di richiesta inviata al Ministero, a interventi straordinari caratterizzati da una valenza strategica nell'ambito della programmazione dell'Ateneo ed essere connessi agli ambiti della ricerca, della didattica e dell'internazionalizzazione, nonché destinati alla copertura degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale. Eventuali somme non utilizzate sono ripartite secondo quanto indicato dall'art. 2, lett. a).

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO  
Sen. Valeria Fedeli

*Valeria Fedeli*



## *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### **Allegato 1 – QUOTA PREMIALE - Criteri e indicatori per la ripartizione della quota di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.**

L'importo di € 11.184.000, viene ripartito secondo i seguenti criteri.

<b>Ricerca</b>	<b>A</b>	<p>Risultati della VQR 2011 – 2014 in relazione all'indicatore finale di Ateneo IRFS con i seguenti pesi:</p> $IRFS = (85\% IRAS1 \times K_a + 7,5\% \times IRAS3 + 7,5\% \times IRAS4)$ <p>Dove: IRAS 1 = Indicatore quali-quantitativo dei prodotti della ricerca attesi di ateneo.</p> $K_e = \frac{\text{Prodotti conferiti vs. attesi VQR 2004 - 2010}}{\text{Prodotti conferiti vs. attesi VQR 2011 - 2014}}$ <p>I valori del coefficiente K vengono a tal fine fissati in: <math>K_a = 1</math> se <math>K_e \leq 1</math> <math>K_a = K_e</math> se <math>1 &lt; K_e \leq 1,03</math> <math>K_a = 1,03</math> se <math>K_e &gt; 1,03</math></p> <p>IRAS 3 = Indicatore relativo ai finanziamenti competitivi nazionali e internazionali per la ricerca.</p> <p>IRAS 4 = numero di studenti di dottorato, iscritti a scuole di specializzazione di area medica e sanitaria, assegnisti di ricerca, borsisti post-doc.</p>	65%	€ 7.269.600
	<b>B</b>	<p>Qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati da ciascun ateneo nel periodo 2011 – 2014 come risultante dalla VQR, pari al valore di IRAS 2 QUA.</p> <p>Dove: IRAS 2 = Indicatore quali-quantitativo relativo al sottoinsieme delle pubblicazioni e dei prodotti della ricerca presentati dagli addetti alla ricerca che, nel periodo 2011-2014, sono stati reclutati dall'ateneo o incardinati in una fascia o ruolo superiore</p> <p>IRAS2 QUA = IRAS 2 calcolato prendendo in considerazione come variabile dimensionale il peso in termini di prodotti attesi di IRAS 1.</p>	20%	€ 2.236.800
<b>Didattica</b>	<b>C</b>	<p>L'indicatore utilizzato è pari al valore medio del peso sul sistema dei seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Numero studenti in mobilità ERASMUS in ingresso, a.a. 2014/15;</li><li>• Numero di studenti iscritti per la prima volta ai corsi di studio nell'a.a. 2014/2015, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero;</li><li>• Numero studenti in mobilità ERASMUS in uscita, a.a. 2014/15;</li><li>• CFU conseguiti all'estero nell'anno solare 2014 dagli studenti iscritti regolari nell'a.a. 2014/2015</li><li>• Numero di laureati dell'anno solare 2015 entro la durata normale del corso di studi che hanno acquisito almeno 9 CFU all'estero.</li></ul>	7%	€ 782.880
	<b>D</b>	<p>Studenti iscritti regolari nell'a.a. 2014/15 che abbiano conseguito almeno 20 crediti nell'anno solare 2015.</p>	8%	€ 894.720

Fonte dei dati:

ANVUR – VQR 2011 - 2014

Anagrafe nazionale degli studenti, Banca dati Offerta Formativa

Agenzia Nazionale LLP Erasmus



## *Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### **Allegato 2 - Criteri e indicatori per la ripartizione del Fondo Borse *Post lauream***

L'importo di € 8.285.000 è ripartito tra le università sulla base dei seguenti criteri.

CRITERIO	DESCRIZIONE	PESO
Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti	Per ciascun corso di dottorato accreditato nel 2016 (XXXII ciclo), è preso in considerazione l'indicatore $A=R+X$ , somma degli indicatori R e X della VQR 2004-2010, calcolato sul collegio del corso di dottorato. L'indicatore A è calcolato separatamente per ciascuna delle 16 aree definite nella VQR. Per il calcolo degli indicatori R e X la normalizzazione viene fatta utilizzando la media nazionale a livello di area di appartenenza dei membri del collegio. Ciascun corso di dottorato è assegnato a una delle 16 aree CUN-VQR sulla base dell'area principale di riferimento del corso di dottorato. L'indicatore finale utilizzato è ottenuto come somma pesata, con i pesi di area, del rapporto fra gli indicatori A calcolati per ciascun corso dell'Ateneo e la somma degli indicatori A di tutti i dottorati della medesima area. I pesi d'area sono proporzionali all'incidenza dei posti con borsa in ciascuna area.	40%
Grado di internazionalizzazione del dottorato	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nel 2015 (XXXI ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in Università straniere.	10%
Grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio – economico	Numero di borse di dottorato acquisite da enti esterni nel 2015 (XXXI ciclo).	10%
Attrattività del dottorato	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2015 (XXXI ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in altre Università italiane diverse da quella sede del corso di dottorato.	20%
Dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2015 (XXXI ciclo) con borsa di dottorato o forma di finanziamento equivalente moltiplicato per il rapporto tra iscritti con borsa e iscritti totali nel medesimo ciclo.	20%

I dati relativi ai corsi di dottorato in convenzione o consorzio con altri Atenei italiani non statali sono presi in considerazione per ognuno degli Atenei partecipanti in proporzione al numero di borse o forme di finanziamento equivalente da ciascuno assicurato.

Dall'applicazione dei criteri di cui sopra, l'assegnazione disposta nei confronti di ciascun ateneo non potrà comunque essere inferiore per più del - 3% rispetto a quella dell'anno 2015. Non è disposta in ogni caso alcuna assegnazione per gli Atenei che non hanno corsi accreditati nell'anno 2016.